



# **COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO**

(PROVINCIA DI SALERNO)

## **UFFICIO DI GABINETTO**

### **E SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE**

Via M. Alfani - 84098 Pontecagnano Faiano

#### **AVVISO PUBBLICO**

#### **DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA DIAZ – PONTECAGNANO FAIANO**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

#### **“UFFICIO DI GABINETTO E SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE”**

Richiamata la Decisione a contrarre n. 264 del 18/02/2026 con cui risulta essere approvato lo schema del presente Avviso Pubblico, comprensivo di allegati, ed indetta la relativa procedura ad evidenza pubblica;

#### **RENDE NOTO**

che il Comune di Pontecagnano Faiano intende affidare in concessione il servizio di gestione del Campo da Calcio di Pontecagnano Faiano, Via Diaz.

Il presente avviso - pubblicato a partire dal giorno 18 febbraio 2026 sul sito web istituzionale del Comune di Pontecagnano Faiano - è finalizzato all’individuazione di ASD e SSD per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di cui in oggetto. I soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione dovranno consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano sito al piano terra della Sede Municipale di Via M. Alfani apposita manifestazione di interesse di cui al presente Avviso Pubblico.

#### **Premessa**

L’art. 33 della Costituzione italiana, così come novellato dall’art. 1, comma 1 della legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme;

l'art. 60 del D.P.R. n. 616/77 assegna ai Comuni i compiti di promozione sportiva;

il vigente Statuto del Comune di Pontecagnano Faiano ove, all'art 94, comma 3, è sancito che il Comune attua attività e realizza opere di rilevante interesse anche sportivo;

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive";

## **Parte I**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente Avviso Pubblico ha ad oggetto la concessione del servizio di gestione, la conduzione e l'uso dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Diaz di Pontecagnano Faiano, costituito da due campi di Calcio e relativi spogliatoi, oltre a un gazebo, censiti al N.C.E.U., sezione fabbricati, al foglio 3 p.lla 1135-1360-1362-1350-1352, di proprietà del Comune di Pontecagnano Faiano, della superficie catastale totale di complessivi mq 2.566,00.

2. In ossequio alle finalità statutarie dell'Ente e agli obiettivi programmatici e strategici dell'Amministrazione Comunale, la seguente concessione ha come obiettivi:

a) favorire la pratica sportiva che, unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, assume un ruolo centrale per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;

b) assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti attraverso una migliore gestione dell'area sportiva;

c) assicurare una costante manutenzione degli impianti sportivi, al fine di mantenere la pulizia, l'efficienza e la salvaguardia dei luoghi.

3. L'impianto viene dato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e deve essere utilizzato dal concessionario esclusivamente per l'attività relativa alla pratica sportiva per la quale l'impianto è stato destinato, pena il recesso per giusta causa, ex art. 2119 del Codice Civile.

4. La Concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche.

5. Il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi fra il Concessionario e l'Amministrazione verrà disciplinato dal presente Avviso, dall'offerta tecnica ed economica, nonché da norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi dichiarati.

### **ART. 3 - ENTE CONCEDENTE**

1. L'Ente concedente, proprietario degli impianti sportivi oggetto del presente Avviso Pubblico, è il Comune di Pontecagnano Faiano, con sede legale in Via M. Alfani – 84098 Pontecagnano Faiano (cod. fisc. 00223940651).

2. Il Settore Comunale che ha indetto la presente procedura è il Settore “Ufficio di Gabinetto e Servizi di Pubblico Interesse” con sede in via M. Alfani - 84098 Pontecagnano Faiano - Pec: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.

### **ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata della concessione è pari ad anni 2 (due) decorrenti dalla data di consegna dell'impianto sportivo.

2. Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 178 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023. L'ente si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6, del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, previa comunicazione scritta dell'Ente concedente da inviare al concessionario prima della originaria scadenza del contratto. Per motivi di pubblica utilità e per sopravvenute ragioni che rendano il rapporto concessorio non più conforme al pubblico interesse, l'Ente concedente potrà, in ogni tempo, revocare o sospendere temporaneamente la validità del contratto e in tal caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo, né ad alcuna indennità e/o contributo.

3. Nel corso della concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare lo stato di manutenzione dell'immobile, nonché di verificare la permanenza dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione oltre al permanere delle funzioni di interesse pubblico, ferma restando in capo al Comune di Pontecagnano Faiano il diritto di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, in conformità alla vigente normativa.

### **ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore della concessione, ai sensi del comma 1, dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, pari al “fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture

accessorie a tali lavori e servizi” risulta di € 12.000,00 annui compreso Iva che, per la durata della concessione, prevista in 2 anni, è pari a € 24.000,00 compreso IVA. L’ente si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6 del contratto, ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, ai sensi del comma 11 dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, previa comunicazione scritta dell’Ente concedente da inviare al concessionario prima della originaria scadenza del contratto. Pertanto il valore della concessione con l’aggiunta della proroga tecnica, per un massimo di mesi 6, risulta pari a € 30.000,00 compreso IVA.

Gli indicatori utilizzati per il predetto calcolo, nonché per la definizione del canone concessorio posto a base di gara, sono stati desunti sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione Comunale.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il canone annuo a base d’asta, calcolato secondo i dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, è pari ad € 10.000,00 (diecimila/euro) al massimo rialzo; le offerte a ribasso saranno escluse. Il canone annuo di aggiudicazione (pari al canone base annuo maggiorato dell’offerta al rialzo) sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Il canone di concessione troverà naturale equilibrio attraverso l’assorbimento nei costi operativi sostenuti dal concessionario (rendicontazione annuale da parte del concessionario al Responsabile di Settore del Comune) generando un meccanismo compensativo che ne attenua l’incidenza diretta.

#### **ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti indicati al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, in possesso dei requisiti definiti al successivo art. 8, pena l’esclusione dalla procedura: a) Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); b) Federazioni Sportive Nazionali; c) Enti e Associazioni di promozione sportiva, iscritti nei registri tenuti da soggetti istituzionali formalmente e regolarmente costituiti nelle forme di legge; d) Consorzi e raggruppamenti anche temporanei fra i predetti soggetti. In tal caso i soggetti facenti parte del consorzio/raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente, individuando un referente unico nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e, in caso di affidamento, provvedere a conferire mandato speciale ad uno dei componenti designato come capogruppo. Non è ammessa la partecipazione di persone fisiche.

## **ART. 8 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. I soggetti che intendono candidarsi alla presente procedura, oltre a non avere fini di lucro, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- Requisiti di giuridico/amministrativi: a) affidabilità morale, professionale e insussistenza delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs. n. 36/2023; b) non avere a proprio carico condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione; c) non essersi resi responsabili di occupazioni senza titolo di immobili pubblici o privati; d) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; e) non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione controllata o concordato preventivo, e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali stati; 5 f) non rientrare in una delle cause di esclusione previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.); g) essere in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci; h) iscrizione al CONI e alla FIGC; i) iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche; j) non siano inadempienti nei confronti del Comune di Pontecagnano Faiano.

2. Nel caso di proponenti in forma aggregata, i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme. Tutti gli altri requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo componente del raggruppamento, pena l'esclusione dalla procedura.

## **ART. 9 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. L'impianto sportivo oggetto della presente procedura, sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna da parte del Comune di Pontecagnano Faiano.

2. L'Ente Pubblico riconosce al concessionario il diritto di utilizzare gli impianti allo scopo di svolgere le attività per le quali essi sono preordinati.

3. L'Amministrazione contraente si riserva:

a. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;

b. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;

- c. di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

## **ART. 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è tenuto a realizzare il progetto in virtù del quale l'immobile viene concesso in uso, assicurando un'efficace ed efficiente gestione degli spazi e avrà completa autonomia per conseguire le finalità generali della concessione, per come indicate nel presente Avviso Pubblico.

2. Il Concessionario dovrà svolgere tali attività direttamente o tramite i propri componenti, senza possibilità di sub concedere ad altri la presente concessione d'uso.

3. Per l'intera durata della concessione, il Concessionario avrà a proprio carico:

a) l'acquisto e la messa in opera di arredi, attrezzature, tecnologie e soluzioni di funzionali alle attività oggetto della concessione;

b) interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto sportivo che dovranno essere preventivamente valutati ed autorizzati dall'Ufficio Sport e dall'Ufficio Manutenzione del Comune di Pontecagnano Faiano, i quali potranno, eventualmente, apportarvi delle modifiche;

c) la messa in funzione e corretta manutenzione degli impianti, comprese le relative procedure, le richieste di autorizzazioni e gli oneri connessi;

d) eventuali costi per l'adeguamento edilizio ed impiantistico che si dovessero presentare nel corso della gestione;

e) le spese di gestione e qualsiasi altro onere relativo ad eventuali permessi, autorizzazioni o quant'altro necessario per la realizzazione delle attività dichiarate nella proposta progettuale;

f) apertura, chiusura, custodia, manutenzione ordinaria e funzionalità degli impianti;

g) pulizia settimanale e generale di tutti i locali concessi in uso, degli impianti, delle attrezzature e delle aree di pertinenza, compreso il verde perimetrale;

h) tutti gli obblighi derivanti dall'utilizzo della struttura, compresa l'assunzione di responsabilità civili relativi alla fruizione da parte degli operatori e soggetti terzi;

i) la stipula di un'assicurazione R.C.T., a copertura del rischio derivante da infortuni e danni fisici ai frequentatori della struttura, nonché di una polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi incendio e danneggiamento ad opera di terzi, con esclusivo riferimento alla concessione in oggetto e validità non inferiore alla durata della concessione.

4. Il Concessionario si impegna inoltre:

j) a dare la disponibilità di un monte di giorni annuali, pari al 10% annui, per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune, a suo piacimento;

k) a promuovere l'attività sportiva tramite lo sviluppo di un progetto sportivo che preveda la previsione di quote calmierate/gratuite per ragazzi e ragazze segnalati dai Servizi Sociali;

l) a tenere indenne il Comune di Pontecagnano Faiano da ogni responsabilità verso terzi per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in esecuzione della concessione d'uso;

m) ad assumersi la responsabilità della verifica dei requisiti morali e professionali di tutti i soggetti terzi che svolgeranno attività all'interno della struttura;

n) ad implementare un sistema di monitoraggio e valutazione degli esiti dell'attività realizzata nell'ambito della concessione d'uso e a produrre, con cadenza annuale, una relazione dettagliata in merito agli impatti generati dal progetto;

o) a fine concessione, a restituire l'immobile in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose.

5. Il Concessionario è tenuto a mantenere l'impianto, comprensivo degli spogliatoi e degli altri locali, in buono stato di efficienza e conservazione e a non apportare allo stesso alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione del Comune, garantendo per tutta la durata della concessione la destinazione d'uso della struttura e l'uso pubblico della stessa.

6. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia e con l'ottenimento di tutti i necessari e preventivi pareri ed autorizzazioni, acquisiti a carico del Concessionario.

8. Tutte le spese per le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, rifiuti, ecc.) saranno portate in compensazione con le spese effettivamente sostenute dal

Concessionario per gli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, quindi resteranno a carico del Comune. Al termine di ogni anno si effettuerà la rendicontazione delle spese per utenze sostenute dall'Amministrazione Comunale ed il Concessionario dovrà eseguire per lo stesso importo delle spese per utenze sostenute gli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto.

9. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, il quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività durante l'esecuzione dei lavori.

10. Il Concessionario può proporre al Comune di provvedere alla loro realizzazione e, in tal caso, il Comune si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un indennizzo per le spese sostenute.

11. Il Comune non è comunque tenuto a risarcire o indennizzare il Concessionario qualora lo stesso abbia eseguito lavori di manutenzione straordinaria o interventi di miglioramento dell'impianto stesso. In ogni caso qualsiasi intervento di miglioramento dell'impianto, anche se non accettato dal Comune, entrerà a far parte del patrimonio comunale senza che il Concessionario possa vantare alcunché, salvo il diritto per il Comune di chiedere al Concessionario la riduzione in pristino, alla quale il Concessionario sarà obbligato nei termini che verranno imposti.

12. Il concessionario assume su di sé il rischio operativo connesso alla gestione del servizio. In particolare sarà tenuto a gestire l'impianto nel rispetto del "Programma di gestione e conduzione dell'impianto sportivo" contenuto nella propria offerta tecnica. È vietata la cessione totale o parziale della concessione, pena l'immediata risoluzione contrattuale e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno causato all'Ente proprietario. Per l'espletamento di servizi connessi alla gestione delle attività, il Concessionario può avvalersi di terzi, fermo restando che il Comune di Pontecagnano Faiano rimane estraneo al rapporto contrattuale tra il Concessionario ed i terzi per cui tutti gli adempimenti e responsabilità sono da intendersi a carico del Concessionario.

#### **ART. 11 - TARIFFE**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.

2. Al Concessionario spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni varie, connesse all'uso degli impianti, e dalla pubblicità effettuata all'interno degli stessi.

3. Il Concessionario ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture degli impianti sportivi nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinenza comunale, fermo restando che gli oneri relativi alle predette installazioni sono ad esclusivo carico del Concessionario.

4. L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti Settori Comunali, controlli tecnici ed amministrativi sui beni concessi, con riferimenti ai rapporti intercorrenti fra le due parti, ivi compreso il rilascio delle previste autorizzazioni.

## **Parte II - Manifestazione di Interesse**

### **ART. 12 - PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la stazione appaltante, con l'unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

## **Parte III Procedura negoziata**

### **ART. 13 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.**

Pervenute le richieste di invito tramite il modulo di domanda (ALL.B) predisposto dall'Ente Comunale e allegato al presente avviso, l'Ente concedente provvederà a invitare mediante lettera di invito gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura negoziata. Non è previsto un numero massimo di operatori da invitare e si procederà alla seconda fase della procedura anche in presenza di una sola richiesta di invito. Nella lettera di invito verrà indicato il termine entro il quale l'operatore economico dovrà presentare la documentazione richiesta. Tale termine anche per questioni di urgenza, non potrà essere superiore a giorni 15 decorrenti dalla ricezione della lettera di invito.

Si anticipa sin d'ora che, in sede di procedura negoziata, verrà richiesto all'operatore economico la consegna della seguente documentazione economica.

Busta A) Documentazione Amministrativa;

Busta B) Offerta Tecnica;

Busta C) Offerta Economica;

Saranno escluse tutte le domande presentate con modalità diverse rispetto a quelle indicate, e/o prive della documentazione richiesta a pena di inammissibilità, quale la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta.

La Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda.

#### **ART. 14 BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico che ha manifestato l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di gestione dell'Impianto sportivo di calcio verrà invitato a presentare la seguente documentazione amministrativa:

- a) Domanda di partecipazione secondo il modello allegato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) Attestato di sopralluogo sottoscritto dalle parti;
- c) DGUE;
- d) Dichiarazione impegnativa di cui al Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica sottoscritto tra la Prefettura di Salerno e il Comune di Pontecagnano Faiano;
- e) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- f) ricevuta della garanzia provvisoria;
- g) ricevuta pagamento ANAC.

Nel caso di proposte presentate da soggetti aggregati (ATI, ATS, Consorzi), già costituiti o da costituirsi, i proponenti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la busta dovrà riportare la denominazione del soggetto designato come capofila;
- la domanda di partecipazione di cui al punto a) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto designato come capofila o della Consorziata

equiparata, nonché dai legali rappresentanti di tutti i soggetti membri del raggruppamento;

- alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori;

- in caso di soggetti aggregati già costituiti, alla domanda dovrà anche essere allegato il relativo atto notarile di costituzione;

- in caso di soggetti aggregati da costituirsi, alla domanda dovrà essere allegato atto formale di impegno a costituirsi con indicazione specifica dell'Ente capofila.

#### **ART. 15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Quanto alla documentazione amministrativa, entro il termine previsto del 28 febbraio 2026, l'Operatore concorrente deve presentare i documenti indicati nell'Avviso. Tutta la documentazione amministrativa dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata contenente l'indicazione de **“PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA DIAZ – PONTECAGNANO FAIANO”**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407- bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui

all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Amministrazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Amministrazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la

documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione concedente reperibile sul sito del Comune di Pontecagnano Faiano;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Pontecagnano Faiano;

- di accettare il piano anticorruzione comunale, sezione rischi corruttivi e trasparenza all'interno al Piano Integrato Attività ed Organizzazione (PIAO) pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pontecagnano Faiano;

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella seguente lettera d'invito;

- di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara;

di aver preso visione degli atti e della natura dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;

- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; - di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., al D.L. n. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i.;

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione concedente a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
- per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

## **15.2 Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai

sensi dell'art. all'art. 104, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- dichiarazione di impegnarsi ad accettare integralmente il protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Salerno e il Comune di Pontecagnano Faiano;

- dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione concedente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **ART. 16. BUSTA B) DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA**

La busta dovrà contenere il documento di Offerta Tecnica, comprensivo di eventuali allegati (immagini, planimetrie, rendering, ecc.), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, redatto in lingua italiana e organizzato secondo i seguenti paragrafi:

##### **- Descrizione del soggetto proponente comprendente:**

a) illustrazione delle esperienze e competenze maturate nelle discipline compatibili con gli impianti sportivi in concessione; b) illustrazione delle esperienze e competenze maturate nelle predette discipline con legame sul territorio comunale di Pontecagnano Faiano, consistente nello svolgimento di attività di promozione sportiva in favore dell'intera cittadinanza ma con particolare riferimento alla cura delle fasce giovanili e di persone diversamente abili, anche con attività di inclusione sociale.

##### **-Programma di gestione e conduzione dell'impianto sportivo comprendente:**

una relazione illustrativa delle attività di promozione sportiva, anche non agonistica, che il soggetto intende realizzare, in via ricorrente, durante il periodo di gestione. Ad esempio:

a) giorni e orari di apertura degli impianti sportivi;

b) funzioni, attività e iniziative che si intendono realizzare per conseguire le finalità di cui al primo punto;

c) elementi di innovatività, originalità e differenziazione rispetto ad altri spazi e servizi già presenti sul territorio comunale;

d) eventuali proposte aggiuntive e migliorative.

- **Relazione tecnica** nella quale il soggetto partecipante illustri le eventuali migliorie da apportare all'impianto durante il periodo di gestione. Tutte le migliorie proposte, da realizzare secondo le modalità meglio dettagliate nello schema di convenzione, oltre che nel piano tecnico e nel piano di conduzione, si intendono vincolanti per il proponente e saranno incluse nella stipula della convenzione;

#### **ART. 17. BUSTA C) DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA**

La busta dovrà contenere l'Offerta Economica, che consisterà in un unico rialzo percentuale del canone annuo di concessione posto a base d'asta, pari ad € 10.000,00 (diecimila/euro) compreso di IVA (qualora dovuta), dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale;

I candidati sono tenuti a mantenere la validità dell'Offerta Economica, per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Tutti i documenti contenuti nelle buste A), B) e C) che compongono la proposta progettuale dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti secondo le modalità sopra indicate. La mancata sottoscrizione della Domanda di Partecipazione, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, come anche la mancanza anche solo di una delle tre buste, costituisce causa di esclusione non sanabile. Offerte condizionate o con riserva sono considerate nulle e, quindi, verranno escluse.

#### **PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'istanza, con tutti gli allegati acclusi, dovrà essere presentata entro il giorno 28 febbraio 2026 all'Ufficio Protocollo comunale sito al piano terra della Sede Municipale di Via Alfani, negli orari di apertura al pubblico, anche da terzi delegati muniti di copia del proprio documento di riconoscimento, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e, comunque, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27 febbraio 2026.

#### **ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione è aggiudicata al massimo rialzo; le offerte a ribasso saranno escluse. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta Tecnica: 80

Offerta Economica: 20

## **ART. 19 - GARANZIA PROVVISORIA E ALTRE GARANZIE**

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel presente invito. Nel caso di specie la garanzia è calcolata sul valore globale stimato della concessione, pari ad € 24.000,00. quindi la stessa sarà pari ad € 480,00 La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

a) La fideiussione la fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione deve: a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Amministrazione concedente);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo

comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società nei confronti dell'Amministrazione concedente. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione può essere rilasciata anche mediante deposito cauzionale da effettuarsi tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e ha validità per 180 giorni.

#### **ART. 20 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 33,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023, consultabile sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione concedente esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n. 266/05.

#### **Art. 22 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Viene nominata una Commissione Giudicatrice, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della Commissione Giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa.

### **ART. 23- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio indicato in precedenza. La concessione verrà aggiudicata al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. L'Amministrazione contraente si riserva:

- a. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
- b. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
- c. di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

### **ART. 24 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando. Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione concedente assegna al concorrente un congruo termine, di minimo di 5 (cinque) giorni fino ad un massimo 10 (dieci) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La Amministrazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **ART. 25 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La gara si svolgerà in seduta pubblica, nella data che verrà indicata nella lettera di invito e nelle successive date, comunicate alle società sportive concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza.

#### **ART. 26 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta pubblica l'Ufficio preposto accede alla documentazione

amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **ART. 27 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Al termine della prima fase di verifica della documentazione amministrativa, e anche nella medesima giornata, la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione dell'offerta tecnica e, infine, a quella dell'offerta economica, tenuto conto dei parametri indicati nel presente Disciplinare. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente concedente, presentano un'offerta migliorativa esclusivamente di natura economica sul prezzo entro giorni 3 (tre) dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste per le comunicazioni nel presente disciplinare. L'Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste nel presente Disciplinare. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **ART. 28 - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata da parte della Commissione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ed a incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto è stipulato nei termini previsti dall'art. 18 del Codice e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario costituisce una garanzia per la sottoscrizione del contratto denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'Amministrazione si riserva peraltro di procedere alla richiesta di esecuzione anticipata in caso di urgenza, ai sensi dei commi 9 e 12 dell'art. 11, D. Lgs n. 163/2006. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione alla Stazione Appaltante, secondo le modalità successivamente pattuite. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si impegnano, in caso di necessità e urgenza, secondo il dettato previsto dai commi 8 e 9 del medesimo articolo, ad eseguire il contratto prima ancora della stipula, per motivate ragioni, nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto a conclusione del contratto di concessione. Copia della garanzia dovrà essere depositata presso l'ente concedente al momento della sottoscrizione del contratto.

#### **ART. 29 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO**

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario. Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.

#### **ART. 30 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 31- CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Amministrazione concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Amministrazione concedente.

#### **ART. 32 – PENALITA' E RISOLUZIONE**

In caso grave inadempimento anche di una sola delle prescrizioni indicate nella convenzione o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate, verrà applicata al Concessionario una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00, per ciascuna violazione accertata. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale Il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima. Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere trattenendo l'importo della cauzione di cui all'art.12. In

caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, il Comune di Pontecagnano Faiano procederà alla risoluzione della Concessione, previa diffida ad adempiere entro un termine di giorni 30 notificata al Concessionario, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto.

### **ART. 33 - DIRITTO DI RECESSO**

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dal presente affidamento. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno sei mesi. In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso. Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo.

### **ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22, 23, 24 e 25 della L. 241/90, secondo le modalità ivi previste. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.

### **ART. 33 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra il Concessionario e il Comune di Pontecagnano Faiano, le Parti si attiveranno secondo buona fede per la risoluzione bonaria delle liti. Qualora non si riesca ad addivenire ad una risoluzione bonaria della questione, le Parti possono adire l'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Salerno.

### **ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati di cui il Comune di Pontecagnano Faiano e l'Ufficio di Gabinetto e Servizi di Pubblico Interesse entreranno in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del servizio medesimo. In particolare:

- I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente regolamento;
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente regolamento;
- I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge;
- Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano;
- Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Ufficio di Gabinetto e Servizi di Pubblico Interesse, Dott. Mario Borrelli.

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Pontecagnano Faiano ed indirizzando ogni comunicazione in merito al Responsabile del trattamento.

**Pontecagnano Faiano**, 18 Febbraio 2026

**Il Responsabile del Settore Sport**  
**Dott. Mario Borrelli**